

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1958

(3^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Riordinamento della carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale » (290) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 21, 24
FRANZA	23, 24
PALERMO	24
RUSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	23

La seduta è aperta alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cerica, Cornaggia Medici, Franza, Gerini, Grampa, Granzotto Basso, Grava, Imperiale, Massimo Lancellotti, Moneti, Palermo, Piasenti, Scappini, Vallauri e Vergani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Russo.

ANGELILLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Riordinamento della carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale » (290)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento della carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale ».

Dichiaro aperta la discussione generale, e faccio presente che, data l'urgenza di pervenire ad una rapida definizione del provvedimento, riferirò io stesso sull'argomento.

Onorevoli senatori, la legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento dei quadri organici degli ufficiali dell'Aeronautica militare, istituì, tra l'altro, il ruolo naviganti speciale, formato da ufficiali piloti con carriera limitata al grado di tenente colonnello, reclutati dagli ufficiali di complemento e dai sottufficiali piloti di carriera. Il nuovo ruolo fu dotato di 515 posti.

Il preesistente ruolo di ufficiali piloti assunse la denominazione di ruolo naviganti

4^a COMMISSIONE (Difesa)3^a SEDUTA (17 dicembre 1958)

normale, riservandosene l'accesso ai giovani provenienti dall'Accademia aeronautica. La consistenza organica complessiva di tale ruolo venne ridotta di 272 unità.

Fino alla copertura dei posti di capitano, tenente e sottotenente del ruolo naviganti speciale vennero consentite nei corrispondenti gradi del ruolo naviganti normale eccedenze, che si sperava di poter in breve tempo eliminare mediante i passaggi a domanda dal ruolo normale al ruolo speciale, che la legge n. 989 aveva consentito.

Tale previsione non si è, peraltro, avverata e nel grado di capitano del ruolo naviganti normale è rimasta una situazione fortemente soprannumeraria, che agli effetti organici è compensata dalle vacanze esistenti nel grado corrispondente del ruolo speciale, dove su 247 posti risultano coperti soltanto 38, ma che, agli effetti degli sviluppi della carriera, ha creato una situazione delicata.

Infatti le promozioni fisse dei capitani del ruolo normale stabilite dalla legge di avanzamento (44 all'anno) erano state calcolate per assicurare un ordinato svolgimento della carriera ai 354 capitani previsti dall'organico. Viceversa ora ne sono presenti circa 580.

Per rimediare allo stato di cose che si è creato, con il disegno di legge in esame viene proposto di raddoppiare per gli anni 1958 e 1959 il suddetto numero di promozioni.

Data la situazione delineata, tenuto soprattutto presente che — secondo quanto viene esposto nella relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge — mancando idonei rimedi, numerosi ottimi capitani piloti provenienti dall'Accademia rischierebbero di essere raggiunti dai limiti di età nel grado, la proposta sembra da accogliere.

Si tratterebbe, in sostanza, di protrarre di altri due anni, limitatamente ai capitani piloti del ruolo normale, quel raddoppio delle promozioni che, come si ricorderà, data la situazione esistente in quasi tutti i ruoli e i gradi degli ufficiali dell'Aeronautica alla fine del 1955, già fu dalla legge di avanzamento consentito per gli anni 1956 e 1957 per quasi tutti i ruoli e gradi degli ufficiali dell'Aeronautica.

Il disegno di legge contiene anche norme dirette ad evitare che il raddoppio delle promozioni dei capitani abbia riflessi negativi sui gradi superiori e adotta altresì misure per evitare che le eccedenze si rinnovino.

Sotto il primo profilo è da ricordare che, nel sistema della legge di avanzamento, ove manchino vacanze naturali sufficienti per effettuare le promozioni dei capitani, le vacanze necessarie sono formate collocando in soprannumero i tenenti colonnelli e promuovendo altrettanti maggiori. Gli ufficiali collocati in soprannumero se non conseguono la promozione nell'anno successivo sono collocati a disposizione.

In relazione a ciò, l'articolo 2 del disegno di legge consente che nei gradi di tenente colonnello e maggiore del ruolo in parola si formino eccedenze rispettivamente per 14 e 30 unità nel 1958 e 28 e 60 nel 1959. Alla fine del 1959 si avrà nei due gradi un'eccedenza di 88 unità pari alle promozioni di capitani che si saranno fatte in più rispetto a quelle tabellari della legge di avanzamento.

Per dirla in altre parole, il disegno di legge sposta l'eccedenza dei capitani nei due gradi superiori, raggiungendo in tal modo lo scopo di promuovere i capitani senza sacrificare eccessivamente i tenenti colonnelli.

Poiché, peraltro, rispetto all'organico complessivo l'eccedenza non viene eliminata ma semplicemente spostata nei gradi superiori, il disegno di legge (articolo 2, secondo comma) fa obbligo di continuare a compensarla ai fini organici lasciando vacanti altrettanti posti nel ruolo speciale.

Per evitare che la situazione oggi esistente nel grado di capitano del ruolo normale si rinnovi, creando altri ingorghi di carriera, l'articolo 3 dispone che, fino alla completa eliminazione dell'attuale situazione soprannumeraria, non potranno essere promossi più di 44 tenenti all'anno. Con ciò, mentre si andrà verso una sollecita eliminazione del soprannumero, si mantengono le promozioni dei tenenti in quel numero normalmente previsto dalla legge di avanzamento sulla base di un ordinato svolgimento della carriera.

Infine, per compensare la spesa derivante dal maggior numero di promozioni di capitani, il disegno di legge riduce temporanea-

4^a COMMISSIONE (Difesa)3^a SEDUTA (17 dicembre 1958)

mente di 23 posti l'organico dei capitani del ruolo speciale, nel quale — come già si è detto — su 247 posti di organico ne sono attualmente occupati solo 38.

Tenuto conto della necessità di sbloccare la situazione dei capitani piloti del ruolo normale, considerati gli opportuni contemperamenti previsti dal disegno di legge, il provvedimento sembra meritare l'approvazione della Commissione.

Poichè, peraltro, alla data in cui si è giunti è da escludere che il provvedimento possa essere perfezionato prima della fine dell'anno, è necessario apportare al testo in esame un ritocco che renda tecnicamente possibile il raddoppio delle promozioni per l'anno 1958 e il raddoppio dell'aliquota di valutazione per l'anno 1959, aliquota che — ai sensi della legge 27 febbraio 1958, n. 295 — deve essere formata sotto la data del 15 dicembre 1958.

Occorrerebbe, pertanto, formulare un nuovo testo per l'articolo 1 che dica:

« Il numero delle promozioni dei capitani del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, stabilito dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è raddoppiato per gli anni 1958 e 1959.

Al completamento delle promozioni per l'anno 1958 si provvede con gli ufficiali che nella graduatoria di merito per detto anno seguono quelli già promossi.

Per la formazione del quadro di avanzamento relativo all'anno 1959, al numero di ufficiali non ancora valutati già compresi nell'aliquota di valutazione determinata in base alla citata tabella n. 3, è aggiunto un eguale numero di ufficiali non ancora valutati e che alla data del 15 dicembre 1958 erano in possesso dei prescritti requisiti ».

FRANZA. A mio avviso, il contenuto della relazione, nel punto in cui si afferma che il disegno di legge si ispira all'intento di evitare che ottimi capitani del ruolo naviganti normale vengano raggiunti dai limiti di età prima di poter essere presi in considerazione per la promozione al grado superiore, contrasta con il disposto dell'articolo 1 del disegno di legge, essendo esclusi i capitani

che raggiungono i limiti di età entro l'anno 1958 dalle possibilità di avanzamento in relazione all'aliquota raddoppiata, di cui allo stesso articolo 1.

In conseguenza di ciò occorrerebbe pervenire ad una migliore e più precisa formulazione dell'articolo 1 in modo da estendere i benefici previsti per i capitani che raggiungano i limiti di età entro l'anno 1959 ai capitani che li raggiungono nell'anno 1958.

Per quanto riemette, poi, i limiti di età dei capitani del ruolo naviganti normale fissati in anni 46, sembra opportuno che si studi il mezzo di consentire a quei capitani che dovessero essere dichiarati idonei a seguito di giudizio di valutazione, di poter richiedere di essere inclusi nei ruoli naviganti speciali, il che implicherebbe una riapertura dei termini. Nel qual caso, tali capitani verrebbero raggiunti dai limiti di età al compimento del quarantanovesimo anno di età.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio, anzitutto, il Presidente relatore per la sua chiara e perspicua esposizione, e mi dichiaro favorevole all'emendamento da lui proposto all'articolo 1.

Circa le osservazioni del senatore Franza, in effetti le sue preoccupazioni furono condivise anche dal legislatore, allorchè predispose a suo tempo, in via transitoria, che il numero di promozioni da capitano a maggiore, invece di 44, fosse di 88 unità. Ciò allo scopo di assicurare agli ufficiali la possibilità di raggiungere il grado di tenente colonnello.

Contemporaneamente alla legge di avanzamento il legislatore prevede anche l'istituzione di due ruoli: il ruolo naviganti normale, e il ruolo naviganti speciale.

Se il presente disegno di legge non venisse approvato, un numero notevole di capitani sarebbe fatalmente colpito dai limiti di età prima di essere scrutinato col grado di maggiore, e ciò per l'impossibilità di entrare nei quadri di avanzamento.

In definitiva, l'obiezione fatta dal senatore Franza è davvero fondata. Se effettivamente il disegno di legge venisse approvato con l'articolo 1 come è stato formulato dal

4^a COMMISSIONE (Difesa)3^a SEDUTA (17 dicembre 1958)

Governo, ne deriverebbe una situazione di ingiustizia, poichè resterebbero esclusi dai quadri di avanzamento i capitani degli anni 1958 e 1959. Lo scopo del disegno di legge verrebbe in tal modo disatteso.

I ruoli speciali, che vengono portati a scrutinio per avanzamento, sono divisi in gruppi. Il primo gruppo comprende gli idonei, che rientrano nelle aliquote fissate in graduatoria. Nel secondo gruppo vanno compresi gli idonei, che, pur possedendo le caratteristiche del primo gruppo, non rientrano nelle aliquote; costoro vengono presi in esame durante due successivi anni. Vi sarebbe, infine, un terzo gruppo rappresentato dai non idonei, cioè da coloro che, non essendo riconosciuti in condizioni di avere le qualità professionali, vengono mandati in pensione con il grado di capitano.

FRANZA. È evidente che non sorge alcuna questione per coloro i quali non possono essere scrutinati. La questione esiste, invece, per i capitani già ritenuti idonei che potrebbero essere raggiunti dai limiti di età prima dell'attuazione del presente disegno di legge, e che, quindi, non avrebbero diritto ad essere scrutinati una nuova volta.

PALERMO. Vorrei sapere quale sarà la sorte dei 580 capitani che, a quanto ha detto il Presidente nella sua relazione, figurerebbero nel quadro di avanzamento, dato che, anche aumentando da 44 ad 88 i promuovibili per due anni, rimane ognora un numero di capitani, i quali potranno essere raggiunti dai limiti di età senza essere promossi. Non potrebbero costoro passare nei ruoli naviganti speciali?

Comunque, propongo alla Commissione di rinviare la discussione del presente disegno di legge alla prossima seduta, in modo che lo stesso Sottosegretario possa proporre alla Commissione gli eventuali emendamenti che tengano conto delle osservazioni qui fatte e che servano a rendere il provvedimento sempre più efficiente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, il seguito della discussione del presente disegno di legge viene rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 18,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari